


COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO

Approvato con deliberazione consiliare n. 60/29.09.2015



Art.1 - Istituzione

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.7 del D.lgs 167/2000 e disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Gruppi di lavoro, quale forma di partecipazione democratica dei cittadini all'Amministrazione Locale.

Art. 2 - Finalità

I gruppi di lavoro hanno funzione propositiva - consultiva - collaborativa e vengono costituiti dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, quale forma di partecipazione, di esperti o di rappresentanti delle realtà economiche, sociali e culturali operanti nel territorio comunale, perché fungano da supporto all'attuazione del programma dell'Amministrazione comunale.

La nomina dei componenti spetta al Sindaco con proprio decreto su proposta informale dell'assessore competente.

L'assessore competente per materia assume la presidenza di diritto del gruppo di lavoro.

I gruppi di lavoro sono composti da un numero variabile di componenti, comunque non inferiore a tre, definito dalla Giunta Comunale con la delibera costitutiva

L'incarico è a titolo gratuito.


Art 3 - Funzionamento e convocazione dei Gruppi di Lavoro

I Gruppi di Lavoro sono convocati e presieduti dal presidente. L'avviso di convocazione deve essere attuato senza particolari formalità, attraverso modalità idonee a garantire la partecipazione dei componenti dell'organismo consultivo in parola. In caso d'urgenza può essere sufficiente una convocazione telefonica.

Alle sedute dei Gruppi di Lavoro potranno altresì partecipare, su invito del Presidente, il Segretario Generale, i responsabili di servizio o altri dipendenti responsabili di procedimento in materia di interesse degli organismi partecipativi in parola.

La partecipazione alle sedute dei Gruppi di Lavoro è riservata ai soli componenti di detti organismi, nonché al Sindaco. Tuttavia, possono essere invitati i rappresentanti di enti locali, associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati, nonché privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione.

Più in generale, chiunque può chiedere, mediante richiesta scritta e motivata, audizione nell'ambito dei gruppi di lavoro. è facoltà del presidente ammettere l'intervento.



Art.4 Durata dell'incarico

I Gruppi di lavoro hanno durata limitata, determinata nella delibera costitutiva, comunque non superiore al periodo temporale inerente il mandato amministrativo della Giunta che li istituisce.

I componenti dei Gruppi di lavoro possono essere rinominati.

Art. 5 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con R.D. 16 marzo 1942 n° 262". ("Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto").